Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 28

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	18
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Venerdì 28 Gennaio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5451 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026;
Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1869, n. 5395;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A cominciare dal 16 febbraio 1870 andrannno in vigore le parti della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei cassieri (articoli 60-61) ed i mandati provvisori (art. 51).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Numero 5452 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026;
Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1869, n. 5395;
Visto il Nostro Reale decreto in data d'oggi che manda in esecuzione alcune parti della legge 22 aprile 1869, n. 5026;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'esecuzione delle parti della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla contabilità generale e sulla amministrazione del patrimonio dello Stato mandate in attività mediante Nostro decreto in data d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, nelle parti concernenti i contratti, la gestione dei cassieri ed i mandati provvisorii.*

TITOLO I.
Dei contratti.

CAPO I. — *Norme generali.*

Art. 1. Si provvede col mezzo di contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori risguardanti le varie amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art. 2. Tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali, e quelli enumerati ne' seguenti articoli (1).

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati separatamente in appalto secondo la loro natura, e divisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agl'incanti.

Art. 3. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:

1. Per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2. Per le forniture d'ogni genere, pe' trasporti o pe' lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degl'incanti.

Le cause dell'urgenza e i motivi che la giustificano debbono essere esposte e dimostrate al Consiglio di Stato ne' casi in cui, a forma de' seguenti articoli, occorra il suo preventivo avviso; e debbono, in tutti i casi, essere indicati nel decreto di approvazione del contratto;

3. Per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato, ed osservata la disposizione della seconda parte del numero precedente;

4. Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente da' produttori;

5. Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione de' quali deve commettersi ad artisti speciali;

6. Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto (2).

Le ragioni speciali debbono essere giustificate ed esposte a forma della seconda parte del numero 2.

Art. 4. Quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo incanto sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo.

Ciò non di meno in casi e per circostanze speciali il Ministro competente, con suo decreto motivato, può autorizzare che si proceda a trattativa privata.

Nel contratto a trattativa privata non ri potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti per l'incanto.

Art. 5. Se nel caso previsto all'articolo precedente non possa concludersi il contratto a trattativa privata, potrà ripetersi l'asta pubblica a condizioni e a prezzi più vantaggiosi pei concorrenti, previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato sempre che sia richiesto il suo avviso a' termini della legge e del presente regolamento.

Se l'asta sia andata deserta, si provvederà nuovamente nel modo prescritto dall'art. 4 e dal presente articolo.

Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non possa differirsi l'esecuzione delle opere, delle forniture dei servizi, si potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline da stabilirsi secondo i vari casi da' competenti Ministeri.

Art. 6. Si possono stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta dianzi al n. 1;

3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

4. Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6. Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

7. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti (3).

Art. 7. Le speciali ed eccezionali circostanze, di cui è parola all'articolo precedente, debbono essere apprezzate dal Consiglio di Stato ne' casi nei quali occorra il suo parere sul progetto del contratto.

In tutti i casi debbono essere indicate nel decreto ministeriale che approva e rende eseguibile il contratto.

Art. 8. Prima di procedere agli incanti saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000.

Saranno pure comunicati al Consiglio di Stato i progetti di contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000 (4).

I progetti saranno corredati dai relativi capitoli d'oneri e conterranno la precisa descrizione de' lavori ed opere e forniture da eseguire.

Art. 9. Dovrà sempre essere sentito il Consiglio di Stato prima dell'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire o troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto o il valore in controversia.

Art. 10. Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nel precedente articolo 8, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi essere comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere (5).

Art. 11. Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio (6).

Così pure quando convenisse transigere su alcuno dei patti stabiliti.

Art. 12. Dovrà sempre sentirsi il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi in cui si tratti di riconoscere se siene in tutto o in parte inapplicabili le clausole penali, qualunque ne sia la somma, stipulate a carico dei fornitori o appaltatori.

Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e le permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto dalle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie all'uso pubblico (7).

Art. 14. I Ministeri dovranno fornire al Consiglio di Stato tutti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che da esso saranno richiesti (8).

CAPO II. — *Capitoli d'oneri.*

Art. 15. I capitoli d'oneri da imporsi per ogni genere di appalto o contratto si dividono in generali e speciali; e gli uni e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.

I capitoli generali d'oneri riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per gl'incanti. Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione potrà esercitare sovra le cauzioni nel caso d'inadempimento di detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fidejussore o l'approbatore (garante del fidejussore) dovranno eleggere il domicilio legale.

Art. 16. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

Art. 17. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso si stabilisce che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo; e che ove gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'amministrazione proceda a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 18. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita (9).

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, per i contratti la cui spesa non superi lire 50,000; ed i diciannove ventesimi per i contratti di maggior somma.

Il divieto contenuto nel primo paragrafo di questo articolo non colpisce i contratti per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ad essi detenuti; nè quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo; o nei contratti per la costruzione di navi, di piastre di corazzatura e di artiglierie (10).

Art. 19. Non si possono stipulare nè dare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti (11).

Nei contratti non si può convenire esenzione di dazi, pedaggi, gabelle od imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti, potrà dichiararsi nei contratti medesimi a carico di chi debbono ricadere.

Art. 20. I contratti devono aver termine e durata certa, e non saranno stipulati con onere continuativo per lo Stato se non in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Per le spese ordinarie la durata non potrà oltrepassare i nove anni.

Art. 21. Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, dev'essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato, e nei decreti di approvazione dei contratti, dai quali segua variazione nel patrimonio dello Stato, il montare del profitto e della perdita corrispondente.

Quando coteste somme non possano accertarsi in modo determinato e preciso, saranno indicate come conseguenza di un calcolo presuntivo di approssimazione.

In questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di profitto o di perdita, saranno approvate di volta in volta e secondo i casi con decreti motivati del competente Ministero da registrarsi alla Corte dei conti. Dovrà sentirsi il Consiglio di Stato sempre che il progetto del contratto fosse stato sottoposto al suo esame. E dovrà pure esser sentito allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 22. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni seconda la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 23. Nei contratti per l'eseguimento di opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione di fabbriche sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti.

Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che fecero preferire la cessione dei materiali all'appaltatore.

Art. 24. Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può, previi gli opportuni accordi col Ministro delle Finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo a mezzo di stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale dovrà versarsi nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agli incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da cedersi.

Art. 25. A seconda della qualità e dell'importanza dei contratti i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono produrre reale e valida cauzione in numerario od in rendita del debito pubblico al valore di borsa.

Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:

1. Dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ragione dello Stato;

2. Per i contratti di affitto di fondi rustici quando venga anticipato un semestre di fitto;

3. Per il taglio di boschi cedui, quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.

Art. 26. Quando nei beni rurali vi sieno scorte, dovrà esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione da prestarsi a forma della prima parte dell'articolo precedente.

Art. 27. Le locazioni dei beni urbani dovranno essere garantite nei modi che portano le consuetudini locali, e quando manchi la consuetudine o la garanzia consuetudinaria non si reputi sufficiente, si dovrà esigere almeno od aggiungere inoltre una cauzione personale.

Art. 28. La validità delle cauzioni personali dovrà essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto del demanio.

Art. 29. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assogettino ad oneri, semprechè non venendo esse adempite nel tempo determinato sia riservato al Governo il diritto di farle adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 30. Nei capitolati relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche saranno richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe disposizioni indicate nei capi II e III del titolo VI della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 31. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammetterà alcuna divisione artificiale di più e diversi contratti, ma si procederà ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo 1° del presente titolo.

I contratti stipulati con precedente data si considereranno parti integranti dei contratti successivi per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 32. L'uffizio tecnico di revisione presso il Ministero dei Lavori Pubblici assicurerà, secondo le norme del decreto di sua istituzione, l'esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia, sempre che trattisi di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipendenti da' varii Ministeri, e sempre che l'ammontare del conto superi il limite di lire duemila, eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

All'esame di quest'uffizio saranno sottoposti anco i nuovi prezzi che fosse necessario stabilire durante l'esecuzione delle opere per categorie di lavori non previsti nel contratto.

Art. 33. Le liquidazioni, misure, o conti finali delle opere che si eseguiscono in appalto o in economia, semprechè l'ammontare delle somme superi lire duemila, vengono sottoposte all'uffizio tecnico di revisione perchè esamini se le calcolazioni sono esatte, e se i prezzi attribuiti ai lavori sono conformi ai patti del contratto.

Nell'esame de' conti o delle misure finali, l'uffizio verifica, prima di rivedere i calcoli, se le descrizioni e le dimensioni corrispondano agli elementi consegnati nei libretti e nei giornali che fossero stati prescritti.

Art. 34. Gli affari vengono direttamente comunicati all'ufficio tecnico di revisione dai Ministeri e dalle Amministrazioni, cui il contratto riguarda.

Art. 35. Nelle ragionerie di ciascuna Amministrazione centrale, compartimentale o provinciale si terrà un elenco dei prezzi unitari degli oggetti, di cui occorra nei varii luoghi e pe' varii servizi la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia.

Questo elenco, quanto ai prezzi dei materiali da costruzione, dovrà essere approvato dall'uffizio tecnico di revisione, e riveduto in ogni anno dall'uffizio medesimo.

Esso servirà di norma nella formazione dei quaderni d'oneri pe' pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati, o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

Art. 36. I lavori e le forniture addizionali debbono essere approvati dalla stessa Autorità che approvò il contratto pe' lavori principali, e si osserveranno le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori addizionali ai prezzi e alle condizioni stabilite.

Art. 37. Nei contratti che si stipulano in appoggio di perizie o di capitoli d'oneri, questi documenti devono esservi uniti.

Art. 38. I contratti che si fanno in virtù delle leggi di autorizzazione d'alienazione di beni immobili dello Stato, devono contenere tutte le condizioni ed essere stipulati nei modi stabiliti dalle leggi stesse.

Art. 39. Le spese di copia, bollo ed altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente coll'Amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali, d'interesse esclusivo dello Stato, o per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo, ed i relativi atti siano da farsi e copiarsi in carta libera.

I contratti sono registrati in tutto od in parte a spese dei contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato e dei carichi espressamente assunti dall'Amministrazione rispettiva.

CAPO III. — *Procedimento per gl'incanti e per le trattative e licitazioni private.*

SEZIONE I. — Incanti.

Art. 40. Quando si debbano fare contratti con formalità d'incanto, l'uffizio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta che sarà sottoscritto dalla persona delegata a riceverli.

Art. 41. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto e per la successiva aggiudicazione.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre, con apposito decreto, questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

Il decreto relativo esprimerà le ragioni che lo determinarono, e sarà comunicato alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.

Art. 42. L'avviso d'asta deve indicare:

1° L'autorità che presiede all'incanto; il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° L'oggetto dell'asta;

3° La qualità ed i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° Il termine prefisso al loro compimento, se trattisi di lavori; il tempo e luogo della consegna, per le forniture; e quello del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° Gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° I documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta;

7° Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela od a partito segreto;

8° Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9° Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 43. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli effetti mobili o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli ove deggiono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire 40,000, gli avvisi suddetti debbono inserirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, salve le abbreviazioni di cui nel precedente articolo 41.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire 8000, debbono inserirsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nel giornale della provincia, in cui avrà luogo l'asta, ed in quello, se v'è, del comune.

Le pubblicazioni e le inserzioni sopra dette sono necessarie per la regolarità dei contratti.

Oltre a ciò, e sempre che trattisi di contratti il cui valore raggiunga la somma di lire 40,000, gli avvisi sono anche pubblicati nelle città principali del Regno, e nei comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero dove le forniture, i trasporti ed i lavori si debbono fare, come pure in altri luoghi quando lo giudichi opportuno l'autorità incaricata della stipulazione del contratto.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell'uffizio nel quale devono tenersi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire la pubblicazione o l'affissione summentovata.

I certificati della seguita pubblicazione ed affissione dovranno trovarsi in mano dell'uffiziale che presiede all'asta allorchè questa vien dichiarata aperta, e fanno parte integrale dell'atto d'asta.

Art. 44. Quando trattisi di lavori d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggiore di sei mesi, e assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione potrà ammetterlo all'incanto.

Art. 45. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agl'incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione (12).

Art. 46. Sono escluse dal far offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

Art. 47. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un'ora senza che si presentino almeno due concorrenti, lo fa risultare in un processo verbale che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 48. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti.

Art. 49. Allorchè si dovrà procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avvertirà che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'uffiziale che presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla alle deliberazioni del Ministro competente.

Art. 50. Aperta l'asta, l'autorità che presiede chiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto della concorrenza; fa dar lettura delle condizioni del contratto e conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e degli oneri generali e particolari.

Art. 51. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 52. Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 53. L'asta si tiene a candela vergine, od a mezzo di offerte segrete, secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo stabilito.

Nel secondo caso il *maximum* od il *minimum*, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, è previamente stabilito dal Ministro, o dall'ufficiale da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Cotesta scheda viene deposta dall'autorità, che presiede all'asta, alla presenza degli astanti sul banco degl'incanti all'atto dell'aprirsi dell'adunanza, e deve restare suggellata sino dopo ricevute e lette tutte le offerte dei concorrenti.

Art. 54. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra essi soli, a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'uffiziale incaricato; e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno degli oblatori s'induca a migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 55. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta, e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si hanno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sovra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e non vi sia stato alterco fra gli astanti od altro avvenimento casuale che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 56. Se l'asta si fa ad offerte segrete, ciascun offerente rimette in piego suggellato all'autorità che vi presiede la sua scheda.

La stessa autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta ed intelligibile voce le offerte, quindi essa prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui è parola nel precedente articolo 53.

Se dal confronto fatto le resulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, l'autorità stessa aggiudica il contratto al miglior offerente; in caso contrario, e solo allora, essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e comunica ai concorrenti il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda.

L'Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte e schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabilita negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte, ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono l'offerta più favorevole al funzionario delegato a presiedere gl'incanti, il quale fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli, col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

Art. 57. Terminata l'asta, si estende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e le offerte ottenute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedete all'asta, l'impiegato che vi intervenne, l'aggiudicatario, due testimoni e l'uffiziale pubblico che lo autentica.

Si uniscono all'atto verbale un esemplare dell'avviso d'asta, i giornali in cui fu inserito, ed i certificati della pubblicazione seguita nei luoghi indicati all'articolo 43.

Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente colui che deve essere dichiarato aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, affinchè sia fatto sottoscrivere dall'aggiudicatario.

Art. 58. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono ricevuti da chi presiede alle medesime, oppure dal tesoriere della provincia quando sia assolutamente necessario per l'importanza dei depositi o per speciali circostanze.

Chiusi gl'incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari, per essere passati alla competente Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 59. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali) entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione.

Passato codesto periodo non può essere accettata veruna altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto, l'importanza del quale non ecceda lire 6000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è almeno di giorni quindici, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può, ove l'interesse lo esiga, ridurlo sino a cinque giorni con decreto motivato, da comunicarsi alla Corte dei conti unitamente a quello di approvazione del contratto.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e deve essere presentata all'uffizio in cui si è proceduto all'asta, ed accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell'avviso d'asta.

L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 60. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica secondo le norme indicate negli articoli precedenti altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato variato coll'ottenuta migliore offerta, e col metodo dell'estinzione delle candele o di partiti suggellati, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti.

Art. 61. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare una ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto.

Sezione II. — Licitazioni e trattative private.

Art. 62. I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità degl'incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice trattativa.

La scelta di questi due modi è determinata dall'importanza dell'oggetto, o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.

Art. 63. Ha luogo la licitazione privata quando a mezzo di avvisi particolari s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione.

L'impresa si aggiudica seduta stante, se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi.

Art. 64. I contratti a mezzo di licitazione privata possono anche aggiudicarsi in seguito ad offerte in iscritto.

In questo caso, dopo la lettura delle offerte ricevute, l'autorità delegata invita i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa presentata, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 65. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona.

Capo IV. — *Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.*

Sezione I. — Stipulazione dei contratti.

Art. 66. — I contratti si stipulano dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati (13).

La delegazione deriva dalla legge, o dal presente regolamento generale, o da speciali regolamenti approvati per vari servizi.

Quando non resulti da legge o da regolamento generale o speciale, può esser fatta, nei casi speciali che occorrano, per decreto dei ministri competenti da unirsi al contratto.

Art. 67. I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali debbono stipularsi dinanzi ai ministri, o ai segretari generali, o ai direttori generali competenti.

Negli uffizi di prefettura o sottoprefettura si stipulano dinanzi ai prefetti o ai consiglieri delegati, e dinanzi ai sottoprefetti.

Nelle intendenze di finanza e nelle amministrazioni governative provinciali e compartimentali si stipulano dinanzi agli intendenti o ai direttori rispettivi.

In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi di essi.

Art. 68. Nelle amministrazioni centrali, nelle prefetture, nelle intendenze di finanza, e nelle altre amministrazioni provinciali o compartimentali i contratti sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di segretario. Negli altri uffizi dall'impiegato di grado immediatamente inferiore al capo di essi.

Art. 69. Nei contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione segue a termini degli articoli precedenti e delle disposizioni di speciali regolamenti dinanzi allo stesso funzionario che presiedette agli incanti.

Dovrà intervenire agl'incanti lo stesso impiegato destinato a ricevere il contratto.

Per la validità dei contratti per la vendita di oggetti fuori d'uso, deve inoltre a tutela dell'interesse erariale prender parte agl'incanti ed intervenire nella stipulazione un agente dell'amministrazione demaniale, sempre che il valore di stima degli oggetti superi lire 2,000.

Questo agente sarà di volta in volta destinato dalla direzione generale del demanio o dalla intendenza di finanza.

Art. 70. I processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito agli incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

Art. 71. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti, hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge; e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici (14).

Art. 72. I contratti a trattativa privata possono farsi:

1. A mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
2. Con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;
3. A mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con case commerciali.

Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto nelle forme stabilite dagli art. 66, 67 e 68, ogniqualvolta l'Amministrazione lo reputi conveniente.

Art. 73. Quando i capi delle rispettive Amministrazioni o l'altra parte contraente ne facessero richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Sezione II — Approvazione dei contratti.

Art. 74. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati s'intenderanno soggetti, per quanto riguarda lo Stato, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi eseguibili se dopo che sieno stati approvati con decreto del Ministro cui spetta, o dell'ufficiale da lui delegato, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti (15).

Art. 75. Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi (16).

Art. 76. La facoltà, di cui al precedente articolo, potrà essere data preventivamente e di regola, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato, e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti della medesima natura, pei quali concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che militano per l'eccezione stabilita nel precedente articolo.

Art. 77. Pei contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente, unendovi i relativi documenti e una succinta relazione.

Art. 78. Il Ministro può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nell'amministrazione centrale, e sul progetto dei quali non è necessario per legge l'avviso del Consiglio di Stato.

Non sarà però mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dinanzi il quale fu stipulato.

Art. 79. I Ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti esaminano e riconoscono la regolarità della seguita stiputazione, e la conformità dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto era stato sentito il parere del Consiglio di Stato, sarà necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 80. I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti Ministri, non solo nel caso espresso nella seconda parte dell'articolo precedente, ma anco in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite, su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 81. I decreti ministeriali di approvazione debbono essere specificamente motivati;

1. Quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;
2. Quando vi sia difformità tra il progetto o capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 80.

Art. 82. Il decreto deve contenere le seguenti indicazioni:

1. La data del contratto;
2. Il cognome e nome del contraente;
3. La fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto;
4. La somma intiera cui rileva il contratto stipulato;
5. Il capitolo del bilancio al quale debba applicarsi così l'entrata come la spesa del contratto.

Art. 83. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 84. I decreti di approvazione dei contratti saranno trasmessi alla Corte de' conti pel visto e per la registrazione.

Vi saranno uniti una copia del contratto; tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto, come le perizie e i capitoli d'oneri; il parere o i pareri del Consiglio di Stato (17); gli atti d'incanto o di licitazione privata, ed ogni altro elemento o documento necessario all'esame e al riscontro demandato per legge alla Corte de' conti.

Art. 85. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e domicilio de'contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate ne'precedenti articoli 3 e 6 (18).

Si farà speciale menzione de'motivi delle divergenze tra gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del Ministro.

Sezione III. — Esecuzione dei contratti.

Art. 86. Allorchè i contratti, dopo registrati alla Corte dei conti i decreti di approvazione, sono divenuti eseguibili, i ministri o gli uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 87. Nei regolamenti speciali di ciascun servigio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subissero ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono rivolgersi all'autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Art. 88. Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti non possono fare aggiunte nè alcuna altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si rendesse necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione, corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto se non quando siano autorizzate dal ministro competente nei modi di regola.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

Capo V. — *Servizi ad economia.*

Art. 89. Con speciali regolamenti, approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati per ciascun'Amministrazione i servizi che per loro natura debbano farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le discipline da osservare (19).

Art. 90. Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti speciali è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato, sempre che la spesa da farsi ad economia superi lire 4,000.

Quando la spesa era preveduta in una somma non maggiore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere (20.)

Capo VI. — *Collaudazione delle forniture e dei lavori.*

Art. 91. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto od in economia devono essere soggette a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la disposizione dell'art. 363 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 92. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'Amministrazione centrale, cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata l'esecuzione dei lavori.

Art. 93. I regolamenti speciali accennati nei precedenti articoli 87 e 89, oltre alle cautele e norme ivi additate, determineranno pure il sistema di sindacato da esercitare, ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO II.

Della gestione dei cassieri.

Capo I. — *Del controllo delle Tesorerie.*

Art. 94. Presso ognuna delle Tesorerie provinciali e presso la Tesoreria centrale vi è un controllore che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza dell'intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e del direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale (21).

Art. 95. I controllori esercitano il riscontro delle operazioni giornaliere dei tesorieri, e vigilano sul maneggio di tutti i fondi costituenti le contabilità delle Tesorerie.

Sottoscrivono le quietanze che si rilasciano per le riscossioni, i vaglia del Tesoro emessi, le fatture che loro vengono presentate pei versamenti ed i conti e i prospetti che producono i tesorieri, dopo di averli esaminati e trovati conformi nei risultamenti ai proprii registri.

Art. 96. I controllori prendono nota in appositi registri delle quietanze e dei vaglia del Tesoro rilasciati, non che dei pagamenti effettuati; ed al termine dell'orario d'uffizio ne raffrontano giornalmente i risultati coi registri del tesoriere.

Tengono pure quegli altri libri che fossero loro assegnati dall'autorità da cui dipendono, o prescritti da speciali istruzioni.

Art. 97. Ogni qualvolta nelle operazioni di Tesoreria i controllori rilevassero abuso, irregolarità od infrazione alle vigenti prescrizioni, ne informeranno tosto l'autorità da cui immediatamente dipendono per le occorrenti provvidenze.

Art. 98. I controllori saranno immessi in funzioni dall'intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e dal direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse.

Capo II. — *Delle verificazioni alle Casse, ai magazzini ed alle scritture degli agenti e dei tesorieri.*

Art. 99. Le casse, i magazzini e le scritture degli agenti che maneggiano valori dello Stato, consistano in danaro od in materie, sono verificati da appositi uffiziali delle competenti amministrazioni nei tempi stabiliti, od in epoche straordinarie, giusta le prescrizioni dei regolamenti speciali pei diversi servizi.

D'ogni verificazione deve essa fatto processo verbale sottoscritto dagl'intervenuti.

Art. 100. Alle casse delle tesorerie dovranno eseguirsi verificazioni almeno una volta al mese col mezzo degli ispettori di Tesoreria, e col concorso dei tesorieri e dei rispettivi controllori.

Potranno aver luogo le verificazioni straordinarie ogniqualvolta l'intendente di finanza ed il direttore generale del Tesoro lo richieda (22).

I prefetti hanno pure facoltà di far procedere a verificazioni straordinarie alle casse della Tesoreria della rispettiva provincia.

Un esemplare del processo verbale sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 101. Gli ufficiali pubblici ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto (23.)

TITOLO III

dei mandati provvisorii.

Art. 102. L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati ed ordini provvisorii, per parte dei Ministri o di qualsiasi impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati (24.)

Questo divieto non si estende ai casi, nei quali si tratti di provvedere al movimento dei fondi delle Tesorerie, che è fatto con ordinazioni del direttore generale del Tesoro (25.)

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: Q. Sella.

(1) Art. 3 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(2) Art. 4. della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(3) Art. 5 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(4) Prima parte dell'articolo 9 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(5) Art. 14 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(6) Art. 15 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(7) Art. 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(8) Primo alinea dell'articolo 9 di detta legge.
(9) Prima parte dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(10) Alinea dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(11) Art. 8 di detta legge.
(12) Art. 6 di detta legge.
(13) Art. 11 di detta legge.
(14) Art 11 di detta legge.
(15) Prima parte dell'articolo 12 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(16) Alinea di detto articolo.
(17) Ultimo alinea dell'articolo 9 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(18) Art. 10 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(19) Prima parte dell'articolo 16 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(20) Primo e secondo alinea dell'articolo 16 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(21) Prima parte dell'articolo 60 di detta legge.
(22) Primo alinea dell'art. 60 di detta legge.
(23) Art. 61 di detta legge.
(24) Primo alinea dell'articolo 51 di detta legge.
(25) Ultimo alinea dell'articolo 51 di detta legge.

Con R. decreto in data del 15 gennaio 1870 S. M. ha nominato ministro della marina il contrammiraglio comm. Guglielmo Acton.

Il N. 5453 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 20 aprile 1867, n° 3673, per il servizio speciale dei debiti dei comuni siciliani accollati allo Stato;

Considerando che la instituzione di una Intendenza di finanza in ogni capoluogo di provincia avvenuta in virtù del R. decreto del 26 settembre 1869, n° 5286, rende necessario qualche modificazione in quelle disposizioni;

Sulla proposizione del direttore generale del Tesoro,

Determina quanto segue:

Art. 1. La Commissione instituita in Palermo col R. decreto del 29 aprile 1863, n° 1223, e stata nominata con l'art. 1° del decreto ministeriale del 20 aprile 1867, n° 3673, per la verificazione dei debiti dei comuni siciliani accollati all'erario nazionale è soppressa, e viene contemporaneamente costituita nei seguenti membri a datare dal 1° gennaio 1870:

1° Prefetto di Palermo pro tempore, *presidente*.

2° Il consigliere delegato della prefettura di Palermo, *vicepresidente*.

3° Il cav. Gioeni d'Angiò Francesco, consigliere di prefettura.

4° Landolina Pietro, consigliere della Corte di appello in Palermo.

5° Errante Michele, capo di divisione in disponibilità del cessato dicastero dell'interno.

6° Majo Ignazio, capo divisione del disciolto dicastero delle finanze, *segretario*.

Art. 2. Le attribuzioni relative al servizio anzidetto che, a termini del decreto ministeriale del 20 aprile 1867, n° 3673, erano esercitate dalla cessata ispezione distrettuale del Tesoro in Palermo, ed agenzie del Tesoro passano dal 1° gennaio 1870:

a) Quelle della ispezione del Tesoro in Palermo alla Intendenza di finanza colà istituita;

b) Quelle delle agenzie del Tesoro alle Intendenze di finanza del Regno, secondo le esigenze del servizio.

Art. 3. Nulla è innovato in tutte le altre disposizioni dell'accennato decreto ministeriale, le quali perciò rimarranno in pieno vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 17 gennaio 1870.

Il Ministro
Quintino Sella.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Concorso all'ufficio di professore titolare della cattedra di filosofia nel R. liceo Marco Foscarini di Venezia:

Secondo le disposizioni del titolo III, cap. 3° della legge 13 novembre 1859, num. 3725, e del R. decreto 29 settembre 1867, num. 3943, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare della cattedra di filosofia vacante nel R. liceo Marco Foscarini di Venezia;

Lo stipendio assegnato presentemente a tale ufficio è quello determinato dalla tabella *F* annessa alla detta legge pei professori reggenti di 1ª classe (lire 1760 annue).

Gli aspiranti a detta cattedra dovranno dentro a due mesi dalla data del presente avviso presentare al R. provveditore agli studi di Venezia la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli

e per esame nella anzidetta città a forma del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1864, num. 2013.

Firenze, 24 dicembre 1869.

Pel Ministro: P. VILLARI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Il signor Gladstone ha diramato ai membri della Camera dei comuni, amici del governo, una circolare per invitarli a trovarsi al loro posto nel giorno in cui è convocato il Parlamento, cioè l'otto febbraio prossimo, perchè verranno sottoposte alla Camera dei comuni questioni di grande importanza.

— Si legge nel *Times* che nessun disordine è più avvenuto a Thorncliffe, ma che tuttavia vi si sono mandati molti rinforzi, e vi si operarono parecchi arresti.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Il *Reichsrath* di Vienna, nella tornata del 26 gennaio, continuò la discussione del progetto d'indirizzo. Il ministro Giskra dichiarò che i ministri aderiscono all'indirizzo della maggioranza, e disse che il governo fece quanto era in poter suo per tutelare le nazionalità. Soggiunse che il governo non ha mai preteso che non si abbia a migliorare in nulla la Costituzione; disse che nessuno può accusare il governo di essere parziale e non disposto alla conciliazione; accennò, come arrà de' suoi intendimenti, alla introduzione del giurì e alla soppressione dello stato eccezionale a Praga. Ma il governo vuole conformarsi alla Costituzione, alla quale è vincolato dal giuramento, e non può intavolare trattative con coloro che si dichiarano nemici della Costituzione.

— La *Nuova stampa libera* conferma che il signor Keiserfeld, presidente del *Reichsrath*, tituberebbe alquanto nell'assumere la presidenza del Consiglio dei ministri. Soggiunge che il deputato Unger esiti ad accettare il portafoglio di grazia e giustizia.

SPAGNA

Nel giorno 23 gennaio, in una riunione dei deputati della maggioranza, il maresciallo Prim, che vi assisteva, ha esposto la necessità di respingere la proposta dei repubblicani, diretta a dichiarare incapaci di regnare sul trono di Spagna tutti i Borboni. Dichiarò che se quella proposta era diretta contro il duca di Montpensier, essa era ingiusta. Dopo di avere ricordato i servizi importanti resi dal duca alla rivoluzione, il maresciallo soggiunse:

« Dalle mie parole non si può dedurre che il governo sostenga il duca di Montpensier. Il governo, d'accordo colla maggioranza, è deciso di differire la quistione delle candidature al trono. Quanto a me, non voglio essere vinto su questo terreno, e, per questa ragione, seguirò la maggioranza. »

Dopo parecchi discorsi, pronunciati dai signori Borguella, Madoz e Ballesteros, il signor Rivero ha ripetuto che il voto sulla proposta ora in discussione non recava pregiudizio alcuno alla quistione monarchica. La reiezione della proposta dei repubblicani mira soltanto a mantenere la conciliazione.

Il signor Gabriel Rodriguez ha confutato la reiezione pura e semplice della proposta dei repubblicani, e propose di proclamare la candidatura del duca di Montpensier.

Il signor Rios Rosas crede inopportuno porre una candidatura qualunque. L'ammiraglio Topete fa l'apologia del duca di Montpensier, e dice che abbandonerà il ministero nel giorno in cui la votazione riuscisse contraria al duca.

L'assemblea si dichiara contraria alla proposta dei repubblicani.

— Alle Cortes, nella seduta del 24 gennaio, il signor Emilio Castelar difende la proposta dei repubblicani; sostiene che il duca di Montpensier è quattro volte Borbone.

Il ministro dei lavori pubblici, signor Echaguarray, rispondendo al signor Emilio Castelar dice che la rivoluzione ha solamente abolita la monarchia di diritto divino. Esorta la maggioranza a diffidare dei tranelli repubblicani. Soggiunge che il governo non ha verun candidato, ma che prima di una restaurazione dei Borboni spodestati, la Spagna nuoterebbe in un mare di sangue.

Il maresciallo Prim ripete che nè Isabella, nè Alfonso ritorneranno giammai, giammai. Soggiunge che i ministri non hanno alcun candidato, ad eccezione dell'ammiraglio Topete, rimasto fedele alla candidatura del duca di Montpensier. Esorta alla concordia, e ripete che egli seguirà la maggioranza.

La Camera respinge la proposta dei repubblicani con 150 voti contro 37.

Madoz, Salmeron e tre altri progressisti votarono in favore della proposta.

Il duca di Montpensier non fu eletto nè in Oviedo, nè in Aviles. Neppure il generale Cabrera fu eletto.

PORTOGALLO

I signori Mendez Leal e Fernandes Rios si sono posti d'accordo per introdurre nei trattati di estradizione tra la Spagna e il Portogallo una clausola che abolisca la pena di morte per gli individui consegnati. La Spagna e il Portogallo inviteranno le potenze a riunirsi in conferenza a Parigi, affinchè venga adottata questa clausola.

AMERICA

Un telegramma, che si legge nei diari inglesi, da Washinton 22 gennaio, reca che il principe Arturo col suo seguito era arrivato in questa città alle ore 5 pomeridiane di detto giorno, dirigendosi alla residenza del signor Thornton, ministro britannico negli Stati Uniti.

— Il Senato americano ha approvato il progetto di legge, già votato dalla Camera dei rappresentanti, col quale viene riammessa la Virginia alla rappresentanza del Congresso. Venne però modificata la legge con un emendamento, in virtù del quale si prescrivono numerose condizioni, tra le quali è vietato d'introdurre alcuna distinzione civile e politica, fondata sulla differenza di colore.

Il presidente Grant ha nominato il signor William Cambach a ministro degli Stati Uniti nel Portogallo.

La legislatura del Missisipì ha eletto a senatore degli Stati Uniti il signor Rewels, ecclesiastico negro.

— I giornali di Londra pubblicano il telegramma seguente, da Nuova York 22 gennaio:

Notizie d'Haiti recano che il capo rivoluzionario Saget venne fatto presidente provvisorio della repubblica. Salnave fuggì e si teneva nascosto nei boschi. Egli fu dichiarato fuori della legge.

NOTIZIE VARIE

Il signor avv. Giuseppe Orano, incaricato degli insegnamenti della economia e della storia delle industrie e dei commerci nel R. Istituto tecnico provinciale di Firenze, farà nei giorni di domenica alle ore 1 pom., delle lezioni libere di economia applicata alle industrie. La prima lezione avrà luogo domenica prossima, 30 corrente, e si aggirerà sulla *importanza degli studi economici*.

— Una grande accademia vocale e strumentale, la sera di lunedì 31 corrente, avrà luogo nella sala della Società filarmonica alle ore 8 e mezzo.

Il programma offre la duplice attrattiva di un concerto, per la qualità degli artisti, eccezionale, e di una filantropica azione. L'accademia è data a benefizio dei danneggiati dalla inondazione di Pisa; gli artisti che vi prendono parte sono i signori coniugi Baucardè, la Società Cherubini, i professori Giovacchini e Sbolci, ed il prof. Barone Hans de Bülow; Rossini, Litz, Cherubini, Verdi, Beethoven, forniscono i pezzi più squisiti al programma. I biglietti si vendono alla sede della Società Cherubini (via S. Spirito, 31), alla sala della Società della musica classica (Borgo Santa Croce, 6) ed alla Società filarmonica.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 26:

Ieri S. A. Hussein-pascià, accompagnato da S. E. Murad-pascià, da Mustafà-bey aiutante di campo del kedivè, da Tonino-bey dal dottor Arduin e dal cav. Colonna Stigliano aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta (specialmente incaricato da S. M. il Re di accompagnare il Principe egiziano nel suo viaggio in Italia), visitava il R. Albergo dei poveri.

Alla porta dello stabilimento erano per riceverlo parecchi dei componenti il governo del pio luogo.

Stamane Sua Altezza, accompagnata dal senatore Fiorelli e dal seguito, visitava gli scavi di Pompei.

Stasera, a Palazzo, vi sarà pranzo in suo onore.

— Oggi, scrive il citato giornale, s'è compiuto il traforo che mette in comunicazione le acque del lago d'Agnano col mare. Il traforo è lungo 1400 metri.

Quest'opera, tra le più utili che privati concessionari abbiano impresi in questi anni, fu compiuta malgrado enormi difficoltà materiali e malgrado le molte opposizioni.

— Il giorno 25 corrente, poco dopo il mezzodì, mentre il cielo era splendidamente sereno si vide a Mantova d'un tratto disegnarsi un magnifico arcobaleno.

Le nostre buone comari, aggiunge quella *Gazzetta* del 26, continuano ancor oggi a farne i più strani commenti; per fortuna però sono per la massima parte concordi ad interpretarlo quale indizio d'un lieto avvenire.

— Dall'esercizio del cimitero monumentale di Milano, quella Giunta municipale può far calcolo di un annuo ricavo per cessione dell'uso a perpetuità od a tempo determinato dei colombari e spazi in esso cimitero contenuti di lire 120,000, somma rappresentante appunto gli interessi del capitale impiegato nella costruzione del medesimo cimitero.

(*Lombardia*)

— I giornali svizzeri riferiscono che la Commissione federale per elaborare la carta geologica ha tenuto la sua adunanza regolamentare presso il signor Desor in Neuchâtel. Essa promette per questo anno la carta del Giura Bernese ed il compimento del bel lavoro del prof. Jaccard sul Giura Neusciatelese, che comprende la descrizione della valle di Locle, che colla varietà dei suoi strati terziari e la ricchezza della sua flora fossile dimostra la magnificenza di un clima tropico in quei paesi. Si annuncia pure la pubblicazione della carta sulla massa del monte del Gran S. Bernardo, il di cui studio è affidato al signor prof. Gerlach.

— La popolazione di Pietroburgo, secondo le note del censimento fatto il 22 dicembre ultimo, è di abitanti 667,026, de' quali 376,523 maschi e 290,503 femmine. Contansi presentemente nella capitale russa 9,109 case contenenti 97,417 quartieri, abitati in media da 7, 2 abitanti.

— Il giornale russo il *Caucaso* annunzia, sopra informazioni officiali, che dal 1° gennaio al 1° ottobre 1869 furono convertiti all'ortodossia in Abkhasia 7,894 persone, e che 904 conjugi che erano stati benedetti secondo i riti musulmani o non avevano ricevuto consacrazione religiosa di sorta hanno avuto il sacramento del matrimonio.

— Leggesi nel *Giornale Ufficiale* francese:

Furono venduti all'Hôtel Drouot cinque bei ritratti storici delle cinque Mancini, nipoti del cardinale Mazarino, dipinti dal cavaliere Lely Vander Faes. Questi ritratti in busto, di grandezza naturale, provengono dalla casa Colonna. Una folla di curiosi assisteva all'interessante vendita. Ecco i prezzi: *Laura Mancini*, duchessa di Vendôme, fu aggiudicata a 470 franchi; *Olimpia Mancini*, contessa di Soissons, madre del principe Eugenio di Savoia, 660 franchi; *Maria Mancini*, (la conestabile) principessa Colonna, famosa per vita galante e avventurosa, 600 fr.; *Ortensia Mancini*, duchessa della Meilleraie, famosa per bellezza, 560 fr., e *Maria Anna Mancini*, duchessa di Bouillon, 720 franchi.

— In Inghilterra il Consiglio privato (sezione dell'educazione) pubblica ogni anno, dal 1866, un interessante lavoro sullo stato dell'insegnamento elementare nelle contee del Regno Unito, accompagnandolo con rapporti speciali stesi dagli ispettori delle scuole. Le scuole primarie nella Gran Bretagna sono classificate così: 1° Le scuole che non ricevono sovvenzione alcuna dalle casse dello Stato e che non sono visitate dagli ispettori; 2° Quelle che sono state istituite in virtù di un *building grant* (sovvenzione per l'appropriazione di un locale) e che sono sottomesse all'ispezione; 3° quelle che senza alcuna sovvenzione dello Stato pur sollecitano l'ispezione governativa; 4° quelle che ricevono una sovvenzione annua, che per tal motivo sono soggette ad ispezione regolare e sulle quali si è principalmente portata l'attenzione del Consiglio.

La media dei ragazzi che frequentarono le classi diurne in queste scuole è stata nell'anno che termina col 31 agosto 1868 di 1,153,368; importa inoltre notare che v'era posto per 1,914,440 ragazzi.

Il mantenimento di queste scuole elementari costò 1,552,542 lire sterline (38,813,550 franchi). Di questa somma 484,010 lire sterline (12,102,750 franchi) furono date dal governo. Il rimanente proviene per 66,819 lire sterline (1,670,475 fr.) da lasciti o da donazioni: 508,772 lire ster. (12,719,000 fr.) dalle contribuzioni degli allievi; e 492,941 lire sterline (12,323,525 franchi) da liberalità di privati. A queste cifre sono da aggiungere quella di 144,547 lire sterline (3,613,675 franchi) per la costruzione di scuole, e quella di 28,540 lire sterline (713,500 franchi) pel mantenimento dei *training colleges* (scuole preparatorie).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Visto il decreto 30 ottobre 1869 col quale fu annullato il concorso alle cattedre di pittura e di architettura nella R. Accademia di Belle Arti di Venezia bandito coll'avviso 31 maggio 1869;

Sentito il parere della Giunta di belle arti addetta al Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

È aperto un nuovo concorso alle cattedre di pittura e di architettura nell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ambedue retribuite collo stipendio annuo di L. 3370 18 per ciascuna, e s'invitano tutti coloro che volessero concorrere a tali insegnamenti, di far prevenire le loro domande e i loro recapiti all'Accademia suddetta prima del 15 del prossimo febbraio 1870.

Quanto al professore di pittura i recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Indicazione degli impieghi privati o pubblici sostenuti per avventura dal richiedente;

3° Elenco particolareggiato di tutte le opere da esso eseguite, sì a fresco e sì ad olio, unendovi possibilmente delle principali gli schizzi in disegno.

I suoi obblighi sono:

1° Guidare i suoi alunni nella copia dal modello vivo, insegnando loro a verificare su questo le nozioni di anatomia da essi acquistate intorno alla figura umana;

2° Esercitare i detti alunni a copiare nelle gallerie, in parte od in tutto, quegli esemplari che giudicherà più opportuni;

3° Instruirli nella teoria della composizione;

4° Instruirli nella pratica de' migliori metodi del dipingere ad olio ed a fresco.

Quanto al professore di architettura i suoi recapiti devono essere:

1° Fede di nascita;

2° Attestazione degli studi letterari ed artistici percorsi dal richiedente;

3° Nota degli uffizi per avventura sostenuti;

4° Disegni delle fabbriche condotte sotto la sua direzione:

5° Progetti composti per esercizio di studio.

Gli obblighi suoi sono:

1° Insegnare l'architettura civile in tutta la sua estensione, cominciando dai principii della medesima sino all'architettura sublime, comprese le essenziali cognizioni geometriche e meccaniche;

2° Condurre l'insegnamento in modo che i diversi temi architettonici non debbano limitarsi esclusivamente allo stile greco ed al romano ed ai suoi monumenti, e che tutti i temi di composizione siano tratti dai bisogni architettonici dei nostri tempi e siano sciolti dagli scolari sempre colla maggiore libertà nella scelta dello stile in modo veramente pratico;

3° Prestarsi all'insegnamento dell'architettura per gli ingegneri laureati che intendono ottenere l'*assolutorio* di architetti giusta le norme prescritte dall'ordinanza 17 novembre 1852, n. 11961 e quelle altre che si prescrivessero in avvenire.

Le norme, secondo le quali l'Accademia di Belle Arti di Venezia si regolerà in questi due concorsi, sono quelle stabilite dal suo statuto accademico agli art. 56, 59 e 60. Per analogia poi a quanto si pratica negli altri concorsi di insegnamento, a seconda della legge d'istruzione pubblica 13 novembre 1859 e del regolamento relativo alla medesima 20 ottobre 1860, l'Accademia di Belle Arti di Venezia nel giudicare e riferire intorno ai detti concorsi applicherà agli articoli 116 e 117 del citato regolamento 20 ottobre 1860, n. 4373.

Firenze, addì 22 dicembre 1869.

Per il Ministro: P. VILLARI.

DIARIO

I giornali parigini commentano il discorso pronunziato al Corpo legislativo dal ministro signor Forcade a favore della libertà commerciale in risposta all'altro pronunziato prima dal signor Thiers in senso protezionista.

Il signor Forcade, secondo che ne scrive la *France*, ha passati in rassegna tutti i benefizi prodotti dalla energica iniziativa del 1860. Egli citò l'agricoltura, massima fra le industrie nazionali, ed in ispecie la industria vinicola, accennando tutti gli articoli di esportazione che ne derivano. Parlò dell'industria parigina e della lionese. Rilevò come soventi volte le industrie accusino del loro malessere la libertà del commercio, mentre le cause delle loro sofferenze o sono affatto locali o sono anche generali, ma estranee ai trattati. E per contrario designò quelle altre industrie le quali in grazia della libertà hanno raddoppiata e triplicata la loro produzione. Da ultimo il signor Forcade ha richiamata l'attenzione dell'assemblea sui benefizi che dalla libertà del commercio derivano alla massa dei consumatori.

Il signor Forcade, conchiude la *France*, non ha menata a termine la sua dimostrazione; ma fin d'ora si può constatare che le due armate sono di fronte; quella dei protezionisti e quella dei liberi-scambisti. Da qual lato si trovano, non solo la verità dei principii — perchè la libertà sarà sempre il supremo principio nostro — ma anche la somma maggiore di interessi?

Si faccia l'inchiesta. La si faccia nel modo più ampio. La si faccia compiuta e subito; i produttori ed i consumatori, i fabbricanti e gli agricoltori, la grande e la piccola industria si pronunzino, e non deve dubitarsi in alcuna guisa della risposta del paese.

Il Consiglio di Stato francese ha definitivamente adottato il nuovo progetto di legge sulla stampa. Il progetto è stato già presentato al Corpo legislativo.

La legge sulla libertà della stampa che fu testè adottata dalla Camera dei deputati di Prussia deve ora venire sottoposta al voto della Camera dei Signori. La *Gazzetta della Croce* dichiara che la Camera Alta non darà altrimenti il suo voto alla legge.

Ad onta che il governo di Stoccarda vi si sia energicamente opposto, venne presentata e pende ora dinanzi alla Camera dei deputati del Wurtemberg una proposta a favore del disarmo, analoga a quella approvata dalla Camera sassone.

I telegrammi giunti da Madrid fanno conoscere il numero dei voti ottenuti dai candidati alle Cortes nella maggior parte dei collégi elettorali. I candidati monarchici hanno raccolto tre quarti dei voti. Il duca di Montpensier che si era presentato nei due collegi di Oviedo e di Aviles rimase dappertutto in minoranza. Ad Oviedo egli ottenne 14,870 voti, mentre il di lui competitore La Sala ne ottenne 17,108. Ad Aviles ne ebbe 15,086 contro 18,543 che furono dati al signor San Miguel.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Cagliari, 27.

Scrivono da Tunisi al *Corriere di Sardegna* che il Bey incaricò il generale Kereddin di far le veci del kasnadar Mustafà. Gli Europei ne sono soddisfatti.

Monaco, 27.

La Commissione della Camera dei deputati approvò il progetto d'indirizzo che contiene un voto di biasimo contro il ministro Hohenlohe.

Parigi, 27.

Chiusura della Borsa.

	26	27
Rendita francese 3 %	73 85	73 87
Id. italiana 5 %	55 15	55 05
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	— —	495 —
Obbligazioni	247 —	246 —
Ferrovie romane	47 50	47 —
Obbligazioni	122 —	122 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	158 50	158 75
Obbligazioni ferr. merid.	168 25	167 50
Cambio sull'Italia	3 3/8	3 1/2
Credito mobiliare francese	210 —	— —
Obblig. della Regia Tabacchi	437 —	437 —
Azioni id. id.	648 —	650 —

Vienna, 27.

Cambio su Londra	123 20	123 20

Londra, 27.

Consolidati inglesi	92 1/2	92 3/8

Parigi, 27.

Situazione della Banca. Aumento nel numerario milioni 3 3[4; nel tesoro 5 1[5. Diminuzione nel portafoglio 16 1[3; nelle anticipazioni 1 1[4; nei biglietti 2; nei conti particolari 15 1[2.

Berlino, 27.

La Camera dei deputati approvò definitivamente il progetto di legge che abolisce le restrizioni alla libertà della stampa.

Vienna, 27.

Seduta del Reichsrath. In seguito ad un incidente sorto nella discussione del progetto d'indirizzo, i deputati tedeschi del Tirolo dichiararono di deporre il loro mandato, poichè credono che il mantenimento dell'attuale Costituzione sia incompatibile coi diritti del Tirolo. I deputati italiani del Tirolo dichiararono invece di voler restare nel Reichsrath e di sostenere la Costituzione.

Parigi, 27.

Corpo legislativo. Thiers combatte nuovamente la libertà commerciale. Forcade lo rimprovera di voler indebolire il Ministero col domandare la denunzia dei trattati di commercio. Thiers dice che non vuole la denunzia, ma soltanto che s'intavolino trattative per modificare le tariffe.

Parigi, 27.

La maggior parte dei giornali smentisce le voci di dissensi ministeriali.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 27 gennaio 1870, ore 1 pom.

Il barometro è quasi stazionario. Cielo generalmente sereno; domina il vento di tramontana, e l'Adriatico è agitato nel sud. Lo stato barometrico del resto d'Europa è analogo a quello di ieri.

Continuerà il bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 27 gennaio 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755 5	mm 755 8	mm 756 8
Termometro centigrado	— 3,0	+ 1,0	— 2 0
Umidità relativa	60 0	40,0	50,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione / forza	N debole	N quasi for.	N debole

Temperatura massima .... + 1,5

Temperatura minima .... — 5,5

Minima nella notte del 28 genn. .... — 7,5

TEATRI

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *Saul.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. Adelaide Ristori rappresenta: *Maria Antonietta.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Pezzana rappresenta: *Giorgio Gand.*

FEA ENRICO, *gerente provvisorio*.

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 31 gennaio 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, FIRENZE).

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 28 *gennaio* 1870)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 .... god. 1 genn. 1870		»	»	56 80	56 77½	57 15	57 10	»
Rendita italiana 3 0[0 ...... » 1 ottob. 1869		36 »	35 90	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib. id.		»	»	81 25	81 20	81 75	81 70	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »		»	»	»	»	»	»	74 ½
Az. Regia coint. Tab. (carta) .. » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	665
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	452
Imprestito Ferriere 5 0[0 .... »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1850
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	2120
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »						»	»	»
Obbl. Tabacco 5 0[0 .... »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane .. »	900	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane) .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 genn. 1870	420	»	»	»	»	»	»	195
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	165
Dette .... »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali ... » 1 genn. 1870	500	»	»	320	319	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette ...... » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	175
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro) .. »	500	414 ½	413 ½	»	»	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. .... »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 ... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione ..... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi .. » 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	57 50
3 0[0 idem .... » 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	36 50
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	82
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	202	200	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 ...	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra ... a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 84	25 80
Roma	30			Vienna	30			Parigi ... a vista		103 30	103 15
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 61	20 60
								Sconto Banca 5 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 56 75 - 77 ½ - 80 - fine corrente. — Imprestito Nazionale 5 0[0 81 20 - 22 ½ - 25 fine corr. — Azioni SS. FF. Meridionali 320 - 19 ¾ - 19 ½ fine corr.

Il Vicesindaco: G. DINA.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Si notifica che dietro autorizzazione impartita dal Governo italiano gli Azionisti della **Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde** sono convocati in Adunanza generale straordinaria, *alle ore 2 pomeridiane precise del giorno 1° febbraio* 1870, a *Terminus Hotel, Cannon Street* in Londra, per esaurire in tutto od in parte il seguente

ORDINE DEL GIORNO.

1° Accettare e ratificare nei termini ed alle condizioni a proporsi, occorrendo, dalla Adunanza, una Convenzione stipulata tra il Governo Italiano e la Compagnia in data del 24 marzo 1869 a transazione e componimento di tutte le vertenze esistenti tra il Governo stesso e la Compagnia.

2° Autorizzare i Direttori a concludere col Governo a quei patti che essi crederanno opportuni, e come misura provvisoria, un accordo per la costruzione della linea da Cagliari ad Iglesias in attesa che la summenzionata Convenzione del 24 marzo 1869 venga sanzionata dal Parlamento Italiano.

3° Provvedere nei modi che l'Adunanza stabilirà, o come saranno per deliberare i Direttori (ove l'Adunanza se ne rimetta alla loro prudenza) per raccogliere i fondi per qualsiasi degli scopi della Compagnia, per emettere a tal uopo Obbligazioni assicurate con ipoteca o pegno di tutti o di qualsiasi parte dei beni della Compagnia in Sardegna o non assicurate come i Direttori giudicheranno più opportuno, ed affidare il possesso, l'amministrazione e l'esercizio di qualsiasi parte delle linee della Compagnia ai rappresentanti dei ritentori di tali Obbligazioni, sia ad essi soli, sia congiuntamente ai Direttori.

4° Fare agli Statuti della Compagnia quelle modificazioni ed aggiunte da sottoporsi all'approvazione del Governo Italiano che saranno necessarie a mandare ad effetto in tutto od in parte gli oggetti sovrammenzionati.

Per essere ammessi all'Adunanza ed aver diritto a votare gli Azionisti *prima o nel giorno* 26 *gennaio corrente* devono depositare i Certificati delle loro azioni all'Ufficio della Compagnia in Firenze, ovvero *prima o nel giorno* 29 *gennaio corrente* presso il signor Cesare De Tivoli, al *N.* 1 *Great Winchester Street Buildings*, Londra.

Sarà loro rimesso in cambio uno scontrino che servirà di biglietto d'ammessione all'Adunanza.

All'ufficio della Compagnia in Firenze o presso il signor De Tivoli si possono avere mandati di procura in bianco, e dallo stesso signor De Tivoli si può avere *a datare dal* 26 *corrente gennaio* il Rapporto dei Direttori.

Dato il 15 gennaio 1870.

D'ordine del Consiglio:

C. DE TIVOLI, segretario.

167 — 1, *Great Winchester Street Buildings E. C.*

Comune di Longone
(*ISOLA D'ELBA*)

AVVISO DI CONCORSO.

Il sindaco del comune suddetto, inerendo alla deliberazione consiliare 4 ottobre 1869, N. 82,

Rende noto:

Essere aperto il concorso alla vacante condotta medico-chirurgica di Longone, alle seguenti condizioni:

1° Lo stipendio annuo di tale condotta è stabilito in L. 2000.

2° Obbligo della cura gratuita di tutte le malattie, meno quelle acquisite, tanto nel paese che nelle adiacenti campagne, con obbligo nel richiedente la visita medica della somministrazione della cavalcatura, quando la lontananza ecceda il chilometro.

3° Obbligo dell'intervento ai consulti in Capoliveri con diritto alla cavalcatura.

4° Assistenza alla Commissione sanitaria per le visite ordinate dal sindaco sul bestiame.

5° Presenza continua in Longone. Il sindaco però potrà accordare un permesso di giorni 10, spettando alla Giunta prorogarlo più a lungo. Nel caso che l'assenza oltrepassi le facoltà del sindaco, potrà farsi rimpiazzare dal medico-chirurgo di Capoliveri, che non potrà pretendere altro che i di lui appuntamenti; altrettanto verrà praticato nell'assenza di quest'ultimo. Quando l'assenza debba prolungarsi al di là dei 70 giorni dovrà farsi rimpiazzare a tutte sue spese da altro soggetto abilitato che risiederà in Capoliveri.

6° Non esser titolare di altro impiego, sia pubblico o governativo che comunale o privato, nè poterne accettare pendente e conferita la condotta.

7° Non potrà effettuare il titolare la renunzia se non è preceduta dalle disdette almeno tre mesi prima.

8° Nel caso di malattia di uno dei due medici condotti, dovrà dall'altro essere prestato gratuitamente il servizio.

9° Per ogni inoculazione di vaiuolo verrà il titolare retribuito di cent. 28.

Le istanze redatte in carta da bollo, con tutti i documenti, tanto necessari che facoltativi, dovranno dai concorrenti esser rimessi a questo uffizio comunale, franchi di posta, entro giorni venti dall'inserzione del presente avviso di concorso.

Longone (Elba) li 16 gennaio 1870.

249 — *Il Sindaco*: cav. B. PEREZ

Comune di Longone

Il sottoscritto rende noto che stante la vacanza del posto di maestra elementare di Longone è aperto il concorso al medesimo, con lo stipendio di lire 500 annue.

Le concorrenti dovranno inviare a questo uffizio comunale, franchi di posta:

1° Patente di idoneità
2° Fede di nascita
3° Certificato di moralità

non esclusi quei documenti che possono maggiormente dimostrare la loro capacità, entro un mese dalla inscrizione del presente.

Longone, dal Palazzo comunale.

Li 16 gennaio 1870.

250 — *Il Sindaco*: cav. B. PEREZ.

Municipio di Villacidro

AVVISO D'ASTA.

La dipendenza della deliberazione del Consiglio comunale in data 20 ottobre 1869, n. 652, debitamente approvata, confermata con altra delli 19 corrente mese, non che del decreto del prefetto di Cagliari in data 2 gennaio 1870, alle ore dieci antimeridiane del giorno 25 entrante febbraio, nanti il sindaco di Villacidro (Sardegna) ed in una delle sale del municipio si apriranno pubblici incanti per la vendita al miglior offerente all'estinzione di candela vergine del seguente stabile.

Lotto B, regione Monti Mannu, posto in giurisdizione di Villacidro, pertoccato al comune nello scorporo dei terreni già ademprivili.

La superficie è di ettari 2,556 24, ed il prezzo sul quale verrà aperta l'asta è di L. 200,000, non ostante periziato dall'ingegnere Musu Michele in L. 257,000.

Questo lotto è formato da due versanti che corrono quasi paralleli e formano il compluvio del rio Leni rasentato da una strada che percorre in lungo l'appezzamento per uno sviluppo di metri 7,500.

Questi versanti sono intieramente popolati di alberi ghiandiferi. Il decimo solo della superficie totale può ritenersi disboscata, ed il ventesimo improduttivo. Gli alberi ghiandiferi variano dal 40 al 70 per ettare, nessun conto tenutosi dei piccoli.

Il terreno è di buona qualità e suscettibile di qualunque coltivazione. Vi esistono pure delle miniere in esplorazione.

L'alienazione si farà a vendita semplice, ed in un solo appezzamento.

Il prezzo d'aggiudicazione sarà pagato coll'interesse del 5 per 100 in venti annue rate.

Tutte le spese preparatorie, d'aggiudicazione e d'atto di vendita saranno a carico del deliberatario.

Gli aspiranti dovranno preventivamente depositare lire diecimila nella segreteria comunale per aver dritto a far partito.

La prima rata del prezzo sarà pagata all'atto dello stromento di vendita che dovrà essere stipolato appena ottenuta l'approvazione superiore, ed il deliberatario che si rifiutasse perderà il deposito e sarà tenuto alle spese e danni derivanti da secondi incanti.

Tutte le altre condizioni sono visibili alla segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Villacidro, addì 22 gennaio 1870.

Il Sindaco SPANO. — 258 — *Il Segretario comunale* O. MELIS.

Editto.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, fa invito a tutti i creditori del fallimento di Giuseppe Bellenghi a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti al sindaco di detto fallimento sig. Ferdinando Barducci per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale onde procedere alla verificazione dei titoli stessi già fissata per la mattina del 10 marzo prossimo futuro, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 25 gennaio 1870.

243 — CESARE MATUCCI, vice canc.

Avviso.

L'anno 1870, e questo dì 23 gennaio, in Firenze, alla richiesta del signor avvocato Gio. Batt. Alessi, residente in Milano ed elettivamente in Firenze presso il dott. Enrico Brenzini, io Giuseppe Campetti, usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze, quivi domiciliato, via Faenza al Romito, n. 1, ho intimato a senso dell'articolo 141 del Codice di procedura civile atto di precetto al signor Felice Pagella, quale rappresentante la ditta Pagella e C., di domicilio, dimora e residenza incogniti; con ingiunzione di pagamento entro il tempo e termine di giorni venticinque della somma e quantità di it. lire 1366 84, cioè;

Spese tassate con ordinanza del primo primo presidente della Corte di Milano in data del 19 aprile 1868	L.	280 »
Spese tassate con ordinanza del ff. di primo presidente del tribunale di commercio di Milano in data del 17 aprile 1868	»	629 »
Spese tassate con ordinanza del presidente civile e correzionale di Milano in data del 17 aprile 1868	»	178 55
Spese tassate con ordinanza del pretore del 3° mandamento di Milano sotto dì 17 aprile 1868	»	181 70
Spese ulteriori e interessi	»	97 19
	L.	1366 84

con comminatoria che non pagando detta somma nel termine ridetto sarà agito a pignoramento dei mobili ed effetti dei debitori in conformità della legge.

L'usciere

256 — G. CAMPETTI.

Avviso.

L'anno 1870, addì 24 gennaio, in Firenze, alla richiesta del comm. procuratore generale presso la R. Corte dei conti in Firenze, io Giuseppe Campetti, usciere esercente presso il tribunale civile e correzionale in questa città, quivi domiciliato, via Faenza al Romito, n. 1, ho notificato ai termini dell'art. 141 del Codice di procedura civile al signor Calabrese Salvatore, già ricevitore del Banco di lotto n. 327 in Marcone, provincia di Benevento, oggi d'ignoto domicilio e dimora, atto di richiesta di fissazione d'udienza e relativa ordinanza proferita da S. E. il presidente della prefata Corte del dì 30 decembre 1869, con la quale si destina l'udienza per il giorno 21 febbraio 1870.

Citando io ridetto usciere come di fatto ho citato e cito il nominato signor Calabrese Salvatore, d'ignoto domicilio e dimora, a comparire avanti la ridetta R. Corte dei conti nel giorno 21 febbraio 1870, ad ora d'udienza, per ivi discutere la causa che lo riguarda.

L'usciere

255 — G. CAMPETTI.

Dichiarazione d'assenza.

Deducesi a pubblica notizia che sulla domanda delli signori Carlo, Vincenzo, Laura vedova del signor procuratore capo Norberto Rosa, Isidoro, Melchiorre, geometra Giacomo, Luigia nubile, Luigi e Norberto fratelli e sorelle Valetti fu Carlo, seco loro giunti li signori Luisa moglie, assistita ed autorizzata dal signor notaio Luigi Grange, Giuseppe, Norberto, Camilla e Patrizio fratelli e sorelle Rossero del vivente Gregorio, il Patrizio, stante la di lui minor età, rappresentato dal predetto di lui padre, suo legittimo amministratore, domiciliati la signora vedova Rosa a Torino, li Melchiorre e Luigi Valletti a Pinerolo, il Giacomo Valletti a Forlì e gli altri in Susa, il tribunale civile di questa città ha con sentenza delli 19 andante gennaio, registrata lo stesso giorno, dichiarata l'assenza del Daniele Valletti fu Carlo, rispettivo fratello e zio dei prenominati instanti, ordinando le pubblicazioni ed inserzioni di tale giudicato a norma dell'art. 23 del Codice civile.

Susa, 26 gennaio 1870.

259 — CHIAMBERLANDO, proc. capo.

Avviso. 261

Si rende noto al pubblico che non essendosi presentato alcun offerente all'incanto tenuto avanti il tribunale civile e correzionale di Firenze la mattina del dì 3 dicembre decorso 1869 per la vendita del terzo lotto dei beni espropriati a carico del signor Poggio Poggini di San Piero a Sieve, l'incanto del lotto medesimo è stato rinviato dal tribunale alla mattina del dì 3 febbraio prossimo 1870 col ribasso del 60 per cento sull'infrascritto prezzo di stima, quali beni sono:

Terzo lotto.

Un gruppo di case rispondente parte sulla via del Mercatino, parte sulla via che conduce alla chiesa di San Piero a Sieve, e un secondo piano di 3 stanze posto sulla piazza del Mercatino, stimate lire it. 5012 40, oggi ridotte per lo sbasso del 60 per cento a lire lire 2663.

Dott GENESIO BALLERINI, proc.

Estratto d'istanza
per nomina di perito.

Al seguito d'intimazione a trenta giorni, notificata il 15 del mese di dicembre 1869 al signor Antonio del fu Alessandro Cecchi, negoziante e possidente domiciliato a Campi Bisenzio, trascritta all'uffizio della conservazione delle ipoteche di Firenze li 21 dicembre 1869, vol 34, art. 45, il signor Carlo del fu Gaetano Mantellini, possidente e negoziante domiciliato in Firenze ed elettivamente presso e nello studio del dott. Papia Brunetti in via Porta Rossa, n. 1, mezzanino, con atto del dì 24 gennaio 1870 ha presentato istanza all'illustrissimo signor presidente del R. tribunale civile e correzionale di Firenze per ottenere la nomina di un perito che proceda alla relazione e stima degli infrascritti immobili di proprietà del suddetto signor Antonio del fu Alessandro Cecchi.

1° Una casa con bottega annessa situata nella comunità di Campi, popolo di Santo Stefano, composta di varie stanze ed annessi, assieme a tutti gli aumenti e miglioramenti che fossero stati fatti a proprie spese dal signor Cecchi.

2° Item altra casa nel popolo suddetto, comunità di Campi, con più un pezzo di terra e tutti gli aumenti fatti sulla medesima, composta in passato di n. 11 stanze, con rendita imponibile ambedue le dette case ed annessi di L. 327 41, e come più e meglio trovansi descritti detti beni nei libri estimali della comunità di Campi nelle sezioni G e D, particelle di n. 2446³, 2783, 2766, articoli di stima di n. 342³, 606 e 573, e particelle 26 e 27, 2024 e 1982 e 1983, articoli di stima di n. 20, 681, 683 e 639, e confinati da: 1° via Mugellina, 2° Giuseppe Ciulli, 3° Domenico Ciulli, 4° argine del fiume Bisenzio, 5° piazza di Campi, 6° via della Fogna, 7° strada regia lucchese, salvo, ecc.

254 — Dott. PAPIA BRUNETTI n. n.

R. TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA.

Ad istanza delli nobili signori Sofia, nata contessa Rusca, vedova marchesa Calcagnini, per sè e quale madre del marchese Guido Calcagnini Estense, minorenne, e Francesca, nata marchesa Calcagnini, nel capitano cavalier Carlo dei Conti Gentili, minorenne, della quale è curatore il detto marito suo, pure istante, domiciliati a Fusignano i primi due, gli altri due a Firenze, quantunque ora residenti i primi a Bologna, gli altri a Vicenza, e tutti poi elettivamente in Ravenna, contrada Porziolo, civico num. 219, presso il causidico dottor Giovanni Garsolini dal quale sono rappresentati, e che si costituisce in loro procuratore, agenti nella qualità di eredi beneficiati del fu marchese Manfredi Calcagnini, rispettivo marito e padre, del quale cederono l'eredità beneficiata ai creditori ed interessati della medesima.

Primieramente s'intima e notifica a tutti i creditori ed interessati nella eredità beneficiata del fu marchese Manfredi Estense Calcagnini suddetto qualmente con atto del 4 decembre 1869 al numero del protocollo generale della cancelleria dell'intestato tribunale gli istanti, previa l'autorizzazione dei competenti tribunali (questo e quello di Firenze) hanno ceduto i beni ereditari ai creditori ed interessati a termini e per tutti gli effetti dell'articolo 968 del Codice civile del Regno, chiedendo dopo che il tribunale con sua ordinanza o decreto nominasse un rappresentante dei creditori cessionari (salvo a questi di provvedersi contro, e per via di modificazione, od altro se avessero creduto) il quale ricevesse dai cedenti la materiale consegna di tutto, e senza mora assumesse quell' amministrazione, o possesso da cui naturalmente i cedenti debbono astenersi, e si astengono, non che in fine ricevesse il conto, che i cedenti debbono a tutto il 4 decembre predetto della tenuta beneficiata ereditaria gestione. La quale nomina però il tribunale benchè reiteratamente richiestone, non ha creduto eseguire per ragioni che gli istanti non saprebbero, nè potrebbero ammettere, ma su cui piuttosto che ricorrere in via di volontaria giurisdizione alla R. Corte di Bologna, preferiscono ora di sorvelare perchè sia provveduto all'urgenza, nel modo il più sollecito possibile, modo che invece con danno di tutti protrarebbesi, quando poi la Corte dovesse tenere l'avviso stesso di questo tribunale, il qual fine, poi sostanzialmente non risolvendo se non che il contraddittorio dei creditori, prefiggesi un fine plausibile, e da cui certo gli istanti non abborrono.

Quindi ad istanza come sopra, ed in virtù delle facoltizzazioni concesse ai nobili signori coistanti in virtù del decreto emanato dall'intestato tribunale il 18 gennaio 1870 con cui fu per tutti i creditori ed interessati autorizzata la citazione per proclami pubblici ai sensi dell'articolo 146 di procedura civile, con che la citazione fosse nei modi ordinari notificata alli sigg. march. Celio ed Ercole Calcagnini di Milano, e ne fosse fatta inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di Ravenna, Bologna, Ferrara, Milano, e Genova, e nel giornale ufficiale del Regno, stabilendo il termine di giorni venti per la comparizione.

Si citano:

Tutti i creditori ed interessati nominalmente indicati nell'altergato Elenco, non che qualunque altro creditore che si fosse omesso per ignoranza a comparire avanti l'intestato tribunale nell'udienza che, dall'illustrissimo signor presidente verrà con abbreviazione di termine fissata con decreto in calce trascritto, e pel quale si è fatta istanza, attesa l'urgenza, per udire

Con sentenza, a termini dell'articolo 363, numeri 1, 2, 7 e 9 di procedura civile, eseguibile provvisoriamente, nonostante appello, e senza obbligo di cauzione, sopra proposta dei suddetti signori istanti, in cui la giurisprudenza riconosce continuare un interesse, e sopra ancora la proposta che nelle rispettive comparse conclusionali faranno i singoli citati, nominarsi dal tribunale uno o più rappresentanti dei creditori cessionari, all'oggetto che il nominato o i nominati, a termini di ragione, realizzino i beni ereditari ceduti, e tra i singoli creditori cessionari in pagamento dei rispettivi titoli, o nella totalità, o dove occorresse (che non credesi) per contributo, e tra gli istanti stessi, quanto all'avanzo, ripartano i ricavi delle dette realizzazioni, promovendo all'uopo tutti gli atti e giudizi, che potranno essere del caso, colla condanna in fine degli opponenti nelle spese e nei danni da liquidarsi nei modi e coi mezzi di ragione.

Si depositeranno con offerta in comunicazione:

1° Procura 28 novembre 1869, rogiti Ballotta.

2° Procura 30 novembre 1869, rogiti Verona.

3° Copia autentica dell'atto di cessione 4 decembre 1869 e relativi allegati.

4° Decreto 8 dicembre 1869 di questo tribunale.

5° Decreto 20 decembre suddetto del tribunale medesimo.

Elenco dei creditori citandi.

Ospedale Sanctum Sanctorum, Roma - Paroli Giuseppe - Paroli Carlotta - Fabbri Giuseppe - Paroli Primo - Campana Maria, tutti residenti in Ferrara - Monache di Sant'Antonio Abate - Comune di Fusignano - Ospedale di San Rocco - Orfanotrofio delle zitelle, tutti residenti in Fusignano - Gavotti marchesi Lodovico e Giulio, residenti in Genova - Durini conte Ercole, residente in Milano - Cassa di Risparmio di Lugo, e per essa il di lei presidente signor avvocato Paolo Galassi, ivi residente - Barutfini Carolina, residente in Milano - Martini dottor Paolo, residente in Fusignano - Morandi Tecla vedova Martini, residente in Fusignano - Codronchi contessa Teresa, residente in Imola - Marchesa Silvia Maffei vedova Calcagnini, residente in Greatdz - Giugni Francesco, residente in Fusignano - Conte avvocato Antonio Bettazzoni, residente in Bagnacavallo - Spadazzi dottor Cesare, residente in Fusignano - Cassa di Risparmio di Ferrara, e per essa l'attuale di lei presidente - Calcagnini Celio ed Ercole, residente in Milano - Masi Fanij, residente in Firenze - Ricci Luigi, residente in Firenze - Buscaroli Angelo, residente in Fusignano - Isella Pietro, residente in Torino - Peruzzi vedova Enrichetta, residente in Firenze - Gattari Luigi, residente in Firenze - Ballotta Silvestro, residente in Fusignano - Corelli Arcangelo, residente in Lugo - Manzoni conte Domenico, residente in Lugo - Ravaglia Giovanni, residente in Alfonsine - Cucari Giuseppe - Malpeli vedova Giovanna, residenti in Fusignano - Negroni conte Enrico, residente in Firenze - Buscaroli Angelo - Ferruzzi di Matteo - Ghirardini Giuseppe - Bedeschi Valentino, residenti tutti in Fusignano - Tampieri Ippolito, e Scudellari Giovanni, residenti in Lugo - Canovai G., residente in Firenze - Roschat Luigi, residente in Firenze - Forlì Isaia, residente in Lugo - Melandri Pietro, residente in Fusignano - Minarelli Michele, residente in Alfonsine - Gallatti Nilo - Fratelli Del Vecchio, residenti in Lugo - Pezzi Giuseppe, residente in Alfonsine - Marini Francesco, residente in Alfonsine - Ricci Benedetto - Grisanti Antonio - Grisanti Giovanna, residenti tutti in Fusignano - Zuccari Luigi, residente in Lugo - Ronchi Francesco - Mancurti Biagio, residenti in Lugo - Mazzoni R. Capellaio - Rosai Antonio - Lazzeri Polo - Corsini Luigi - Pacioni dottor Peleo - Paradisi dott. Alceo - Del Punta professore Luigi, tutti residenti in Firenze - Lasi Pietro, residente in Lugo - Biffi Paolo, residente in Milano - Quercetti Fortunato - Sordelli Paolo - Terruggia Pietro - Bellini Pietro - Peggi Giuseppe - Bencini Luigi - Bernini Torello - Pravost Edoardo - Picchi Teresa - Bizzi e Nicolaj - Demi Rinaldo - Chiostri Giovanni - Garinei Angelo - Pastorini Antonio, residenti tutti in Firenze - Randi Giuseppe, residente in Lugo - Brunetti Elisa - Naldi Claudio - Schreger Sebastiano - Irakaud Stefano, tutti residenti in Firenze - Buscaroli Luigi - Confessi Giovanni - Busdraghi Angelo - Corelli Giuseppe - Sguangi Lodovico - Morandi Costantino - Corelli Giosuè - Abbondanti Angelo - Santoni Domenico - Ferruzzi Girolama - Nigrini Angelo - Zana Giuseppe - Ferruzzi Tommaso - Belletti Domenico, tutti residenti in Fusignano - Gollinelli e Cappelli, residenti in Faenza - Radaelli Domenico, residente in Firenze - Caravita Rosa - Poli Francesco, residenti in Lugo - Bragaglia Angelo, residente in Fusignano - Ferroni Giuseppe, residente in Bagnacavallo - Lebrun Giuseppe, residente in Firenze - Vecchi Simone, residente in Fusignano - Baratini Giovanni, residente in Fusignano - Baroni Giovanni - Giuseppe Alberani, residenti in Alfonsine - Santoni avv. Pietro, residente in Fusignano - Buzzatti don Francesco, residente alle Mandriole - Burgarelli don Giovanni, rettore di San Cristoforo in Ferrara, ivi residente - Saraceni Ercole, residente in Ferrara - Pasqui canonico Pasquale, rettore del Seminario arcivescovile di Ravenna, ivi residente - Rasponi conte Ferdinando, residente in Ravenna - Opera pia Brignole Sale, rappresentata dall'arcivescovo di Genova, ivi residente - Setti avv. Giuseppe, e Barilari Antonio, residenti in Bologna - Eredità Rossini cav. Giovacchino, e per essa il signor marchese commendatore Bevilacqua, altro degli esecutori testamentari dell'eredità Rossini, residenti in Bologna - Testi Chiara e Valcasali dott. Maurizio, residenti in Potenza - Medici Simone, residenti in Fusignano - Fiaschi marchese Alessandro, residenti in Ferrara - Genta Antonio, residente in Ferrara - Codronchi contessa Carolina, residente in Imola - Gabrielli don Placido, residente in Roma - Gandini Alfonso, residente in Ferrara - Monache di Santa Teresa, residenti in Roma - Strozzi conte Filippo, residente in Lugo - Costabili marchese Giovanni, residente in Ferrara - Cassa di Risparmio di Bologna, e per essa il suo presidente, ivi residente.

Non che i seguenti quali terzi ricompratori:

Ditta fratelli Ballarini - Ignazio Lasi residenti in Bologna - Carolina Lega - Felice Riccibitti - Giovanni Cantelli - Antonio e Tommaso Bongiovanni - Ippolito e Francesco Tampieri - Gaetano Graziani - Don Francesco Nanni - Don Vincenzo Nanni - Pietro e dottor Lorenzo Capucci - Francesco Ricci - Alessandro Mazzetti - Fedele Minguzzi - Francesco e don Luigi Marini - Francesco Minghini-Malusardi - Conte Giuseppe Bertazzoli - Giovanni Vassura - Luigia Dragoni ved. Cavallini - Don Giovanni e Giuseppe Gambetti - Giuseppe Polgrossi - Giuseppe Vecchi - Lorenzo Babini - Medoro Dall'Ara - Giuseppe e Tommaso Piancastelli - Ditta Gelli Guidelli e C., tutti residenti in Ravenna - Minguzzi Maria - Giulio Corbelli, residenti in Alfonsine - Argia Minguzzi - Antonio Zanner, residenti in Bologna - Tullia Piazzini vedova Minguzzi - Onorato Minguzzi, residenti in Alfonsine - Isidoro Capucci, residente in San Lorenzo in Selva di Lugo.

Il presidente del tribunale di Ravenna,

Visto l'avanti esteso atto di citazione ed il suo tenore considerato;

Attesochè a fronte della sentenza di questo tribunale delli sedici dicembre che sospendeva fino alli ventidue marzo prossimo l'incanto promosso dalli marchesi Celio ed Ercole Calcagnini, di per sè si palesa l'urgenza massima della presente istanza;

Attesochè nello stato attuale delle cose e trattandosi unicamente di far valere il beneficio di cessione di beni attribuito dalla legge all'erede beneficiario, non che di promovere la nomina di un amministratore dei beni ceduti, la presente vertenza non si presenta per ora di intricata indagine,

Per questi riflessi:

Accogliendo l'istanza degli eredi beneficiari sunnominati;

In applicazione dell'art. 94 del Codice di procedura civile,

Autorizza per la citazione a seguire in conformità del prescritto del precedente decreto di questo tribunale in data 18 corrante mese la via sommaria, e fissa l'udienza delli ventidue prossimo febbraio; con che le notificazioni ed inserzioni seguano nel termine di giorni otto prossimi.

Ravenna, 22 gennaio 1870.

Firmati: Salice.
Sismondo.

Per copia conforme al suo originale:

Ravenna, li 22 gennaio 1870.

253 — G. LODOVIGHETTI, vice canc.

Avviso al Commercio

La ditta Longo Ambrogio e figli d'Ivrea avverte il pubblico ed i negozianti in ispecie, che le merci ed essa affidate saranno d'ora innanzi per maggior celerità spedite tanto da Torino come da Ivrea su carri per via di terra, al cui scopo si è riattivato già sino dal 1° scorso novembre un servizio di partenza giornaliera (escluse le domeniche), come pure da Aosta ad Ivrea e ritorno, in coincidenza colle partenze ed arrivi da e per Torino.

Gli uffizi sono tuttora stabiliti:

In *Torino*, via Santa Teresa, n. 17.
In *Ivrea*, piazza Gioberti.
In *Aosta*, piazza Municipale.

232

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.